

STATUTO

Approvato dal XIII Congresso nazionale dell'ANP

Roma, 6 aprile 2024

TITOLO I – Costituzione e finalità

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola, sinteticamente denominata ANP.
2. L'ANP ha sede legale in Roma.
3. All'ANP possono aderire:
 - a) dirigenti delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione;
 - b) dirigenti amministrativi delle università e degli enti di ricerca;
 - c) dirigenti tecnici dell'Amministrazione scolastica;
 - d) capi d'istituto delle scuole estere in Italia;
 - e) presidi incaricati;
 - f) quadri assunti alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche della scuola, dell'università e della ricerca con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - g) alte professionalità docenti della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - h) coloro che sono appartenuti alle categorie di cui alle lettere precedenti, anche successivamente al collocamento in quiescenza.
4. Agli effetti del comma precedente, per alte professionalità docenti della scuola si intendono i docenti delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) individuazione quale collaboratore del dirigente scolastico ex articolo 25, comma 5 del d.lgs. 165/2001 oppure quale funzione strumentale ex articolo 33 del CCNL comparto Scuola del 29/11/2007 oppure componente dello Staff del dirigente ai sensi del comma 83 art. 1 legge 107/2015 per almeno cinque distinti anni scolastici complessivi;
 - b) partecipazione ad almeno una prova selettiva nell'ambito di un concorso a posti di dirigente scolastico o dirigente tecnico.
5. Si prescinde dal requisito di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo per coloro che hanno superato tutte le prove di un concorso a posti di dirigente scolastico o dirigente tecnico.



Art. 2 - Finalità

1. L'ANP, quale organizzazione professionale e sindacale, si prefigge i seguenti scopi:
 - a) rappresentare sindacalmente in ogni sede e ad ogni livello i dirigenti dell'Area dell'Istruzione e della Ricerca, comunque denominata, istituita dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro tempo per tempo vigente;
 - b) tutelare gli interessi e il prestigio professionale dei dirigenti e delle altre categorie di cui all'articolo 1;
 - c) promuovere azioni per la tutela della cultura e dei valori dell'autonomia scolastica;
 - d) fornire ai soci servizi di consulenza e di assistenza;
 - e) costituire sede di incontro e di studio degli orientamenti culturali e politici per la migliore qualificazione del sistema dell'istruzione e della formazione;
 - f) promuovere iniziative atte a migliorare la professionalità dei dirigenti e delle altre categorie di cui all'articolo 1 e la funzionalità del servizio;
 - g) promuovere, progettare e organizzare attività di formazione dei dirigenti e delle altre categorie di cui all'articolo 1;
 - h) porsi come interlocutrice dei decisori politici in merito alle proposte di politica scolastica e formativa e promuovere l'intervento dei poteri pubblici a sostegno e rafforzamento dell'autonomia scolastica;
 - i) costituire, attraverso le sue articolazioni territoriali, punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e l'amministrazione scolastica territoriale;
 - j) presentare ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie liste di candidati;
 - k) favorire lo scambio di esperienze e di idee tra realtà territoriali diverse;
 - l) individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le proprie finalità statutarie;
 - m) aderire a similari realtà associative internazionali;
 - n) garantire l'elaborazione e la diffusione, con ogni mezzo, della cultura professionale e delle proprie iniziative;
 - o) promuovere interventi atti a sostenere i soci in difficoltà;
 - p) promuovere il benessere dei soci;
 - q) organizzare attività specificamente dedicate ai soci in quiescenza.
2. L'ANP, per perseguire gli scopi di cui al comma 1, può inoltre:
 - a) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, di natura pubblica o privata, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli propri;
 - b) costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri scopi istituzionali, di società di persone o di capitali nonché parteciparvi;
 - c) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nel rispetto del presente statuto;
 - d) sottoscrivere convenzioni che forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale e legale nonché agevolazioni di carattere commerciale, culturale, ricreativo o, comunque, relative a benefici e servizi per i soci.



Art. 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ANP è costituito dalle quote associative dei soci aderenti, dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione e da eventuali legati e donazioni. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Le quote e i contributi associativi, comunque denominati, sono intrasmissibili, a eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, e non sono rivalutabili.

TITOLO II – Dei soci

Art. 4 - Iscrizione all'ANP

1. L'iscrizione si attiva all'atto della ricezione, da parte della sede nazionale dell'ANP, della manifestazione di volontà di adesione del nuovo socio.
2. L'iscrizione all'ANP comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti associativi.
3. Il socio fa parte della struttura provinciale o interprovinciale nel cui ambito è collocata la sede di titolarità oppure, nel caso di socio pensionato, la residenza anagrafica.
4. L'ANP si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di iscrizione con provvedimento motivato.
5. La decisione di cui al comma precedente è assunta dal Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ricezione della manifestazione di volontà di adesione, a seguito di richiesta del Presidente nazionale.
6. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Art. 5 - Soci onorari

1. Il Presidente nazionale conferisce la qualifica di socio onorario a personalità di alto profilo culturale e professionale.
2. Il socio onorario partecipa ai lavori del Congresso nazionale nelle vesti di congressista.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) revoca dell'iscrizione;
 - b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
 - c) espulsione.
2. Nel caso di interruzione del pagamento della quota associativa per aspettativa senza assegni o altra causa, il socio, previo parere favorevole del Presidente nazionale, può mantenere attiva l'iscrizione provvedendo autonomamente al suo versamento.



Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci

1. Il socio è tenuto ad effettuare il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio nazionale, mediante delega all'amministrazione di appartenenza o all'ente di previdenza.
2. I soci in regola con il versamento della quota associativa da almeno un anno hanno diritto all'elettorato attivo e all'elettorato passivo secondo le modalità stabilite dai regolamenti associativi.
3. I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto, nella misura e secondo le modalità stabilite dai regolamenti associativi, alla fruizione dei servizi deliberati dagli organi statutari.
4. I soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con le linee politiche e con gli orientamenti espressi dagli organi statutari dell'ANP, impegnandosi a sostenere gli stessi e a non svolgere attività contrarie ai fini associativi.
5. Nei limiti indicati dal comma 4, i soci e gli organi statutari sono tenuti a rispettare il pluralismo delle opinioni all'interno dell'ANP e non possono adottare iniziative tese a limitarlo.
6. Le cariche associative, anche se delegate o di carattere temporaneo, non possono essere ricoperte da iscritti associati anche a organizzazioni sindacali aderenti a confederazioni diverse da quella cui afferisce l'ANP. Analogo divieto sussiste per qualsivoglia attività svolta in nome e per conto dell'ANP.
7. Il socio che rivesta una carica associativa è tenuto a ricoprirla per la sua intera durata, fatto salvo il diritto alle dimissioni. Non è ammessa in alcun caso l'autosospensione.
8. Il socio che abbia ricoperto per due mandati interi una carica statutaria elettiva non può ricoprirla per un terzo mandato. Il mandato si considera intero se è stato svolto per almeno metà della sua durata statutaria. Il mandato interrotto per dimissioni o per destituzione si considera svolto integralmente.
9. I soci che rivestono cariche associative o che vengono incaricati dagli organi statutari di svolgere iniziative di interesse associativo hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del loro mandato, con le modalità e i limiti definiti con apposito Regolamento.

Art. 8 - Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente nazionale, regionale e provinciale o interprovinciale sono tra loro incompatibili fatte salve le specifiche eccezioni contenute nel presente Statuto.
2. Le cariche di Presidente nazionale, componente del Collegio dei Revisori dei conti e componente del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.
3. Le cariche di Presidente regionale e di componente del Collegio regionale dei Revisori dei conti sono tra loro incompatibili.
4. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con le cariche di Presidente e Vicepresidente del Consiglio nazionale.
5. Al fine di contemperare l'autonomia rappresentativa e sindacale dell'ANP con i diritti individuali degli associati, sono disciplinati con apposito regolamento i casi di incompatibilità delle cariche di presidente nazionale, regionale, provinciale o interprovinciale con l'assunzione di cariche o funzioni esterne all'associazione e, in particolare, nel Parlamento



italiano e in quello europeo, nel governo nazionale, negli organi delle regioni, delle province e città metropolitane, nei comuni, nei partiti e movimenti politici formalmente costituiti.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

1. Il socio che si renda responsabile di violazioni dello Statuto, di attività contrarie ai fini e agli interessi dell'ANP o che ne ledano l'immagine o il prestigio, è deferito al Collegio dei Probiviri, a cura del Presidente nazionale, a iniziativa diretta o anche eventualmente su proposta del competente Presidente regionale, provinciale e interprovinciale.
2. Il Collegio dei Probiviri può irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'atto di cui il socio si è reso responsabile:
 - a) censura;
 - b) sospensione fino a sei mesi;
 - c) espulsione.
3. L'apertura formale del procedimento disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri può comportare, previa delibera dello stesso Collegio, la sospensione in via cautelare del socio da qualsiasi incarico fino alla definitiva conclusione del procedimento stesso.
4. Le sanzioni vengono irrogate dal Collegio dei Probiviri nel rispetto delle garanzie a difesa. Avverso le stesse il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare appello al Consiglio nazionale che delibera definitivamente in merito.
5. Il socio, nei confronti del quale si applica la sanzione di cui al precedente comma 2, lettera b), decade immediatamente da ogni incarico. Lo stesso, una volta scontata la sanzione, non può ricoprire incarichi associativi nei successivi dodici mesi.
6. L'espulsione disposta ai sensi del precedente comma 2, lettera c), comporta, a tempo indeterminato, l'impossibilità di una successiva re-iscrizione.

TITOLO III – Degli organi

Art. 10 - Organi nazionali

1. Gli organi nazionali dell'ANP sono:
 - a) il Congresso nazionale;
 - b) il Consiglio nazionale;
 - c) il Presidente nazionale;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 11 – Il Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale è l'organo che determina le linee generali della politica dell'ANP, ne elabora e approva lo Statuto e le eventuali integrazioni e modificazioni, elegge il Presidente nazionale, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei conti.



2. Il Congresso si riunisce di norma ogni quattro anni ed è costituito da soci, eletti dalle strutture territoriali, il cui voto congressuale ha un peso proporzionale alla consistenza delle strutture stesse.
3. Al Congresso possono partecipare inoltre, con diritto di parola ma non di voto, soci detentori di rilevanti cariche associative nonché, senza diritto di parola né di voto, soci osservatori designati dalle strutture territoriali.
4. Le modalità di individuazione dei congressisti e quelle di svolgimento del Congresso sono fissate da apposito regolamento.
5. Si dà luogo alla convocazione di un Congresso straordinario, secondo le modalità previste da apposito regolamento, quando, per qualunque motivo, sia vacante la carica di Presidente nazionale. L'ordine dei lavori del Congresso straordinario comprende il rinnovo di tutte le cariche statutarie.

Art. 12 - Il Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è costituito dal Presidente nazionale e dai Presidenti regionali di cui all'articolo 22. In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori il Vicepresidente vicario da lui individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.
2. Ai fini della partecipazione al Consiglio nazionale, i soci di lingua italiana e quelli di lingua tedesca e ladina della provincia autonoma di Bolzano designano due separati rappresentanti che esprimono un unico voto in tutte le circostanze in cui il Consiglio delibera.
3. Partecipano ai lavori del Consiglio nazionale con diritto di parola ma non di voto il Presidente nazionale emerito, i componenti dello staff del Presidente nazionale, i Presidenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti, della cooperativa Dirscuola, dell'Associazione ESHA Italy.
4. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta, convocata dal Presidente nazionale entro centocinquanta giorni dalla data di conclusione del Congresso nazionale, elegge, tra i propri consiglieri, un Presidente e un Vicepresidente.
5. Il Consiglio esercita, nella composizione di cui al comma 1, il potere di destituzione del Presidente del Consiglio nazionale. Tale potere può essere esercitato alle seguenti condizioni:
 - a) richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio da parte di almeno la metà più uno dei consiglieri di cui al comma 1;
 - b) deliberazione assunta da almeno i due terzi dei consiglieri con votazione palese e personale.
6. Se il Presidente del Consiglio nazionale è destituito, il Consiglio procede alla elezione di un nuovo Presidente e Vicepresidente, ai sensi del comma 4.
7. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento adottando apposito regolamento.
8. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, su convocazione del suo Presidente.
9. Le sedute del Consiglio nazionale possono anche svolgersi a distanza per la totalità dei partecipanti, mediante sistemi telematici che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto anche segreto, ove previsto, nei limiti previsti dal Regolamento del Consiglio nazionale.



10. L'ordine del giorno è definito dal Presidente del Consiglio nazionale e deve recepire gli argomenti eventualmente proposti dal Presidente nazionale oppure da un terzo dei consiglieri, come individuati ai sensi del comma 1.
11. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Presidente nazionale oppure di almeno un terzo dei suoi consiglieri, come individuati ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
12. Il Consiglio designa, su proposta del suo Presidente, i delegati ai congressi federali e confederali nel rispetto di un'equa distribuzione territoriale.
13. Il Consiglio:
 - a) sviluppa le linee programmatiche dell'attività dell'ANP approvate dal Congresso;
 - b) ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica associativa, nel rispetto dei deliberati congressuali;
 - c) approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;
 - d) esercita, a scrutinio segreto, l'ultimo grado di appello contro le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in relazione alle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 9, comma 2;
 - e) determina l'ammontare della quota associativa;
 - f) è titolare del potere regolamentare;
 - g) regola le modalità per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) prevedendo che la relativa attività istruttoria sia effettuata da apposito comitato;
 - h) fissa, all'interno dell'anno solare previsto dal presente Statuto, il mese di svolgimento del Congresso nazionale.
14. Il Consiglio, di norma due volte l'anno, si riunisce in forma allargata, con la partecipazione a pieno titolo anche dei presidenti di cui all'articolo 24 o di soci da loro delegati facenti parte delle rispettive strutture, al fine di provvedere a:
 - a) esaminare e discutere le linee di azione sul territorio, con particolare riferimento alla comunicazione, alla diffusione della presenza associativa, ai servizi per i soci;
 - b) stabilire la percentuale della quota associativa spettante alle strutture territoriali di cui al successivo articolo 18;
 - c) approvare ogni anno, di norma entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e, di norma entro il 28 febbraio, il bilancio di previsione dell'anno in corso, predisposti dal Presidente nazionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono accompagnati da una relazione del Presidente nazionale. Il bilancio di previsione deve determinare la ripartizione delle risorse finanziarie di cui alla precedente lettera b), in modo tale che una percentuale non inferiore al 60% di dette risorse sia assegnata alle strutture provinciali e interprovinciali di ciascuna regione, assicurando, nel rispetto del principio di sussidiarietà, adeguate risorse anche alle strutture minori. Il trasferimento delle risorse finanziarie è operato direttamente dalla struttura nazionale nei confronti di tutte le strutture territoriali dell'ANP.
15. Il Consiglio in forma allargata si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Presidente nazionale oppure di almeno un terzo dei suoi consiglieri, come individuati ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
16. Il Consiglio esercita, nella forma allargata di cui al comma 14, il potere di destituzione del Presidente nazionale e nomina tra i suoi consiglieri un presidente pro tempore il quale, entro i



novanta giorni successivi, provvede ad indire un Congresso straordinario. Tale potere può essere esercitato alle seguenti condizioni:

- a) richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio da parte di almeno la metà più uno dei consiglieri in forma allargata di cui al comma 14;
- b) deliberazione assunta da almeno i due terzi dei consiglieri con votazione palese e personale.

17. Le delibere di carattere politico e sindacale assunte dal Consiglio nazionale e dal Consiglio nazionale in forma allargata sono pubblicate sul sito dell'ANP nell'area riservata ai soci.

Art. 13 - Il Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ANP nonché la legittimazione processuale attiva e passiva;
 - b) attua le deliberazioni di indirizzo politico generale assunte dal Congresso nazionale ai sensi dell'articolo 11;
 - c) attua le deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 12;
 - d) è l'organo preposto all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ANP;
 - e) predispone ogni anno il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
 - f) nomina e revoca i componenti del suo staff tra i quali ha facoltà di individuare uno o più Vicepresidenti cui delegare, eventualmente, compiti o funzioni di sua competenza, nonché di designare il Referente nazionale dei quadri, il Referente nazionale delle alte professionalità e il Referente dei soci in quiescenza;
 - g) indice e convoca il Congresso nazionale secondo quanto stabilito da apposito regolamento;
 - h) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Presidenti regionali, in caso di violazione dello Statuto o dei Regolamenti.
2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente vicario se individuato. Qualora non individuato, dette funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano per iscrizione all'ANP. Qualora il Presidente non abbia individuato alcun Vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Consiglio nazionale.
3. Il Presidente nazionale che cessa dal mandato partecipa con diritto di parola ma non di voto, in qualità di Presidente emerito, alle sedute del Consiglio nazionale e al Congresso nazionale per il mandato successivo.
4. Il Presidente nazionale si avvale della struttura operativa di cui all'articolo 17.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque componenti effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale.
2. I componenti supplenti del Collegio dei Probiviri sono i primi dei non eletti.
3. La prima convocazione del Collegio dei Probiviri è disposta dal Presidente nazionale entro trenta giorni dalla sua elezione. Durante la prima seduta, il Collegio dei Probiviri elegge il suo Presidente fra i propri componenti, a maggioranza semplice.
4. Il Collegio dei Probiviri:



- a) esercita le competenze in ordine alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 9;
 - b) decide in merito a eventuali reclami avverso l'ammissibilità delle candidature alle cariche previste dallo Statuto, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento;
 - c) esprime il proprio parere nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 19, comma 4 e all'articolo 24, comma 8.
5. Il Collegio dei Probiviri può riunirsi anche a distanza per la totalità dei componenti, mediante sistemi telematici che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto anche segreto, ove previsto.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e un supplente, eletti dal Congresso nazionale.
2. Il componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti è il primo dei non eletti.
3. La prima convocazione del Collegio dei Revisori dei conti è disposta dal Presidente nazionale entro trenta giorni dalla sua elezione. Nella sua prima seduta, il Collegio dei Revisori dei conti provvede a eleggere il proprio Presidente fra i propri componenti, a maggioranza semplice.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti predisponde e presenta, in sede di Consiglio nazionale nella forma di cui all'articolo 12, comma 14, un resoconto analitico delle sue verifiche che effettua, di norma, due volte l'anno, esprimendo il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo predisposti dal Presidente nazionale.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti può anche riunirsi a distanza per la totalità dei componenti mediante sistemi telematici che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto anche segreto, ove previsto.

Art. 16 - Divieto di deleghe

1. Con esclusione della partecipazione al Congresso nazionale e fatti salvi i casi di delega previsti dall'articolo 12, non sono ammesse deleghe fra i componenti degli organi nazionali.

Art. 17 - Struttura operativa nazionale

1. Per lo svolgimento del suo mandato, il Presidente nazionale si avvale di una struttura operativa che comprende almeno i servizi generali, di segreteria, di comunicazione, amministrativo-contabili e tecnici.
2. Alla struttura, organizzata secondo aree funzionali, è preposto un Direttore dotato di ampia autonomia operativa.
3. Il Direttore risponde direttamente al Presidente nazionale del raggiungimento degli obiettivi contenuti in apposite direttive.
4. Il personale della struttura partecipa, su richiesta del Presidente nazionale, ai lavori degli organi statutari.



TITOLO IV – Organizzazione territoriale

Art. 18 - Organizzazione territoriale

1. L'organizzazione territoriale dell'ANP è costituita da un livello regionale e da un livello provinciale o interprovinciale.
2. Le strutture dell'ANP riferibili alle province autonome di Trento e Bolzano sono equiparate, ai fini del presente Statuto, alle strutture regionali.

Art. 19 - Livello regionale

1. Sono organi regionali dell'ANP:
 - a) il Congresso regionale;
 - b) il Consiglio regionale;
 - c) il Presidente regionale;
 - d) il Collegio regionale dei Revisori dei conti.
2. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalla presidenza nazionale alle varie presidenze regionali è subordinato alla presentazione, da parte di queste, del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, accompagnato dalla corrispondente relazione del Collegio regionale dei Revisori dei conti.
3. Nelle more della presentazione del conto consuntivo di cui al comma precedente, il Presidente nazionale può accreditare, su motivata richiesta del Presidente regionale e per una sola volta, un anticipo non superiore al 40% dell'importo spettante.
4. In caso di inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l'immagine dell'ANP, oppure di paralisi delle attività della struttura regionale, questa può essere commissariata dal Presidente nazionale, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Tale parere è espresso previo esame di tutti gli atti relativi al caso, incluse le controdeduzioni del Presidente regionale. Il commissariamento non può durare più di sei mesi ed entro tale termine il Commissario deve provvedere alla ricostituzione dei relativi organi.

Art. 20 - Il Congresso regionale

1. Il Congresso regionale si riunisce, su convocazione del Presidente regionale uscente, in una data compresa tra i quarantacinque e i trenta giorni precedenti il giorno di inizio del Congresso nazionale.
2. Le modalità di svolgimento del Congresso regionale sono disciplinate da apposito Regolamento. Nelle regioni costituite da non più di due province, al Congresso regionale partecipano i soci iscritti.
3. Il Congresso regionale determina le linee generali della politica associativa a livello regionale, elegge il Presidente regionale nonché i componenti del Collegio regionale dei Revisori dei conti.
4. Il Congresso regionale stabilisce, altresì, la strutturazione del livello provinciale e interprovinciale di cui al successivo articolo 24, fermo restando che il numero di iscritti di ogni struttura non può essere inferiore a quindici. Non possono essere altresì costituite strutture associative di livello subprovinciale.



5. Si dà luogo alla convocazione di un congresso straordinario quando si rende necessario, per qualunque motivo, eleggere un nuovo Presidente regionale. La convocazione del congresso straordinario comporta il rinnovo di tutte le cariche statutarie regionali, provinciali e interprovinciali.

Art. 21 - Il Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale che provvede a convocarlo e a presiederlo nonché dai Presidenti provinciali o interprovinciali di cui all'articolo 24. Nelle regioni con una sola struttura provinciale o interprovinciale nonché nelle strutture di Trento e di Bolzano il Consiglio regionale è costituito dall'assemblea dei soci.
2. Partecipano ai lavori del Consiglio regionale, con diritto di parola ma non di voto, il Presidente regionale emerito, i componenti dello staff del Presidente regionale, il Presidente del Collegio regionale dei Revisori dei conti, un socio rappresentante delle eventuali minoranze linguistiche esistenti sul territorio nonché il Referente regionale dei quadri, il Referente regionale delle alte professionalità docenti e il Referente regionale dei soci in quiescenza di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
3. Le sedute del Consiglio regionale possono anche svolgersi a distanza per la totalità dei partecipanti, mediante sistemi telematici che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto anche segreto, ove previsto, nei limiti previsti dal Regolamento del Consiglio nazionale.
4. Il Consiglio regionale:
 - a) sviluppa, nel proprio ambito di competenza territoriale, le linee programmatiche dell'attività dell'ANP approvate dal Congresso regionale, nel rispetto delle deliberazioni degli organi nazionali;
 - b) approva il conto consuntivo, predisposto dal Presidente regionale con apposita relazione illustrativa e corredato dalla relazione tecnica del Collegio regionale dei Revisori dei conti. Detta documentazione è trasmessa al Presidente nazionale dell'ANP;
 - c) esercita il potere di destituzione del Presidente regionale con la medesima procedura prevista per la destituzione del Presidente nazionale.
5. Nelle regioni in cui non sono costituite strutture provinciali o interprovinciali le funzioni del Consiglio regionale sono esercitate dall'assemblea dei soci iscritti.

Art. 22 - Il Presidente regionale

1. Il Presidente regionale:
 - a) rappresenta i soci dell'ANP della regione di competenza;
 - b) attua le deliberazioni degli organi nazionali, del Congresso e del Consiglio regionale;
 - c) nomina e revoca i componenti del suo staff nonché il Referente regionale dei quadri, il Referente regionale delle alte professionalità docenti e il Referente regionale dei soci in quiescenza;
 - d) è titolare delle relazioni sindacali a livello regionale;
 - e) tiene i rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale e le altre istituzioni di livello regionale;
 - f) progetta e organizza la formazione in servizio in ambito regionale;



- g) gestisce le risorse finanziarie trasferite dalla presidenza nazionale;
 - h) predispone ogni anno il conto consuntivo e la relazione illustrativa di accompagnamento;
 - i) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Presidenti provinciali o interprovinciale, in caso di violazione dello Statuto o dei Regolamenti.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale, ne esercita le funzioni il Vicepresidente vicario da lui individuato tra i soci della struttura regionale. Qualora non individuato, dette funzioni sono esercitate dal Presidente provinciale o interprovinciale più anziano per iscrizione all'ANP.
 3. Il Presidente regionale può ricoprire la carica di Presidente provinciale o interprovinciale esclusivamente in caso di interim per sopravvenuta necessità e per non oltre sei mesi, termine entro cui l'assemblea da lui appositamente indetta deve eleggere il Presidente provinciale o interprovinciale.
 4. Il Presidente regionale che cessa dal mandato partecipa con diritto di parola ma non di voto, in qualità di Presidente emerito, alle sedute del Consiglio Regionale e del Congresso regionale per il mandato successivo.

Art. 23 - Il Collegio regionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e un supplente, eletti dal Congresso regionale.
2. Il componente supplente del Collegio regionale dei Revisori dei conti è il primo dei non eletti.
3. La prima convocazione del Collegio regionale dei Revisori dei conti è disposta dal Presidente regionale entro trenta giorni dalla sua elezione. Nella sua prima seduta, il Collegio regionale dei Revisori dei conti provvede a eleggere il proprio presidente fra i propri componenti, a maggioranza semplice.
4. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti predispone e presenta, in sede di Consiglio regionale, un resoconto analitico delle sue verifiche che effettua, di norma, una volta l'anno, esprimendo il parere sul conto consuntivo predisposto dal Presidente regionale.
5. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti può anche riunirsi a distanza per la totalità dei componenti mediante sistemi telematici che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto anche segreto, ove previsto.

Art. 24 - Livello provinciale e interprovinciale

1. Le strutture provinciali e interprovinciali sono istituite ai sensi dell'articolo 20, comma 4. Ne fanno parte i soci di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Le strutture provinciali e interprovinciali, nel rispetto delle scelte degli organi statutari e in conformità al presente Statuto, svolgono la propria attività nel territorio di competenza e contribuiscono al conseguimento delle finalità associative. In particolare, esse tengono i rapporti con gli Enti locali del territorio di riferimento, erogano i servizi agli associati e svolgono attività di informazione, formazione e supporto, nonché di promozione della presenza associativa sul territorio.



3. Le strutture provinciali e interprovinciali si organizzano secondo le esigenze locali, ma non possono prescindere dai seguenti organi:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, le cui funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal Vicepresidente vicario da lui individuato o, se non individuato, dal socio più anziano per iscrizione all'ANP.
4. L'assemblea per l'elezione del Presidente deve tenersi in una data compresa tra i centocinque e i settantacinque giorni precedenti il giorno di inizio del Congresso nazionale.
5. Il Presidente provinciale o interprovinciale nomina e revoca il Referente provinciale o interprovinciale dei quadri, il Referente provinciale o interprovinciale delle alte professionalità docenti e il Referente provinciale o interprovinciale dei soci in quiescenza. Il Presidente predisponde, altresì, il conto consuntivo corredato da apposita relazione illustrativa.
6. Le assemblee dei soci possono anche svolgersi a distanza per la totalità dei partecipanti, mediante sistemi telematici che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto anche segreto, ove previsto, nei limiti previsti dal Regolamento del Consiglio nazionale.
7. I presidenti provinciali e interprovinciali gestiscono le risorse finanziarie a loro trasferite dalla presidenza nazionale. Il trasferimento di tali risorse è subordinato alla trasmissione, al Presidente nazionale e al Presidente regionale competente, del conto consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio precedente e approvato dall'assemblea dei soci.
8. In caso di inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l'immagine dell'ANP, oppure di paralisi delle attività della struttura provinciale o interprovinciale, questa può essere commissariata dal Presidente regionale, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il parere è espresso dal Collegio dei Probiviri previo esame di tutti gli atti relativi al caso, incluse le controdeduzioni del Presidente provinciale o interprovinciale. Il commissariamento non può durare più di sei mesi ed entro tale termine il Commissario deve provvedere alla ricostituzione dei relativi organi.

TITOLO V – Modifiche statutarie e scioglimento dell'ANP

Art. 25 - Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto può essere modificato solo con delibera espressa, assunta dal Congresso nazionale con maggioranza qualificata dei due terzi dei voti congressuali.

Art. 26 - Scioglimento dell'ANP

1. L'eventuale scioglimento dell'ANP può essere deliberato soltanto da un Congresso convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o, in subordine, alla Croce Rossa Italiana o ad altra associazione con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità a tale scopo deliberate.



Art. 27 - Norme transitorie e finali

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 8 si applica a partire dalle elezioni relative alla quattordicesima tornata congressuale. A tal fine si considerano nel computo anche i mandati già ricoperti nelle tornate congressuali precedenti alla quattordicesima.
2. Le alte professionalità docenti già iscritte alla data di entrata in vigore del presente Statuto mantengono la qualità di socio.
3. I Referenti regionali, provinciali e interprovinciali delle alte professionalità e dei quadri, eletti nella tredicesima tornata congressuale, permangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
4. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di conclusione del Congresso nazionale che l'ha approvato.